



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI.

Emanato con Decreto Rettorale n. 64, prot. n. 7529/I03 del 9 giugno 2020.

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Convocazione

Art. 3 – Documentazione

Art. 4 – Svolgimento delle sedute

Art. 5 – Deliberazioni

Art. 6 – Verbali

Art. 7 – Consigli didattici di corsi di studio

Art. 8 – Commissione paritetica docenti-studenti

Art. 9 – Commissioni e delegati

Art. 10 – Giunta di Dipartimento

Art. 11 – Sezioni

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Dipartimento, conformemente a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo.

Art. 2 – Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, sulla base di un calendario, annuale, concordato preventivamente. Il Direttore può convocare il Consiglio anche al di fuori del suddetto calendario qualora lo ritenga necessario.
2. Il Consiglio di Dipartimento è, altresì, convocato dal Direttore, in via straordinaria, su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti; in quest'ultimo caso

la convocazione deve avvenire entro 14 giorni naturali e consecutivi dalla presentazione della richiesta.

3. La convocazione è trasmessa ad ogni componente del Consiglio di Dipartimento almeno 7 giorni naturali e consecutivi prima della data della riunione. In casi di urgenza debitamente motivati la convocazione può essere disposta con un preavviso non inferiore a 2 giorni naturali e consecutivi prima della data della riunione.
4. La convocazione è trasmessa tramite posta elettronica all'indirizzo mail istituzionale assegnato dall'Ateneo. La convocazione è altresì pubblicata all'Albo online di Ateneo.
5. La convocazione deve contenere i seguenti elementi:
 - giorno;
 - orario;
 - luogo della riunione;
 - ordine del giorno dei punti da trattare.
6. L'ordine del giorno dei punti da trattare deve essere enucleato in modo da rendere i componenti inequivocabilmente edotti circa i temi specifici in discussione.
7. L'ordine del giorno può essere integrato con le modalità di cui al presente articolo con un preavviso non inferiore a 2 giorni naturali e consecutivi prima della data della riunione. L'ordine del giorno può, altresì, essere integrato in seduta solo con il consenso e in presenza di tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.
8. L'ordine del giorno è definito dal Direttore. Ciascun componente del Consiglio di Dipartimento può richiedere l'inserimento di un punto all'ordine del giorno mediante motivata comunicazione scritta indirizzata al Direttore. Il Direttore riscontra la comunicazione motivando il diniego o procedendo all'inserimento del punto nella prima seduta utile.
9. Le riunioni si svolgono presso le sedi dell'Università. Le riunioni possono svolgersi in altro luogo ritenuto idoneo dal Direttore a patto che questo non comporti un aggravio di costi per l'Ateneo.
10. Le riunioni del Consiglio del Dipartimento non possono di norma svolgersi in modalità telematica, salvo casi particolari autorizzati dal Presidente dell'organo.

Art. 3 – Documentazione

1. La documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti per via telematica, di norma nell'apposita sezione del sito di Ateneo.
2. La documentazione è messa a disposizione, di norma, almeno 5 giorni naturali e consecutivi prima della data della riunione. Ciascun componente riceve, tramite posta elettronica, la comunicazione in ordine alla disponibilità di tale documentazione e a eventuali integrazioni.
3. La documentazione può essere modificata e/o integrata fino a 2 giorni naturali e consecutivi precedenti la data della riunione del Consiglio di Dipartimento.
4. Ogni componente del Consiglio di Dipartimento può richiedere, in qualunque momento, ulteriore documentazione al competente ufficio della Direzione generale. Le richieste che comportino a carico degli uffici interessati ulteriori elaborazioni o estrazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Direttore, d'intesa con il Direttore generale.
5. Ogni componente del Consiglio di Dipartimento è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati e di riservatezza.
6. Ogni componente del Consiglio di Dipartimento può raccogliere elementi di valutazione sui temi oggetto di trattazione interloquendo con la comunità universitaria.

Art. 4 – Svolgimento delle sedute

1. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio di Dipartimento, arrotondati all'unità superiore. Per la determinazione del quorum strutturale (numero legale) sono computati nell'ambito dei componenti anche gli assenti giustificati. La mancata designazione o elezione di uno o più componenti non impedisce la valida costituzione del collegio la cui composizione corrisponde al numero di componenti effettivamente designati o eletti, salvo che il numero di membri non designati o eletti sia superiore a 1/3 dei componenti previsti dallo Statuto. La validità della costituzione del Consiglio di Dipartimento è accertata dal Direttore all'inizio di ogni seduta.
2. Le giustificazioni di assenza sono comunicate dai componenti, di norma, tramite messaggio di posta elettronica al Direttore e al competente ufficio della Direzione generale. Il Direttore valuta la validità della giustificazione e comunica l'assenza dei componenti all'inizio di ogni seduta.
3. Le riunioni avvengono, di norma, in un giorno fisso della settimana dall'orario indicato nella lettera di convocazione e proseguono senza soluzione di continuità fino all'esaurimento dell'ordine del giorno. Qualora ciò risulti impossibile viene concordata in seduta la data di aggiornamento della riunione o il rinvio degli argomenti non trattati alla seduta successiva.
4. Gli argomenti vengono discussi secondo la loro collocazione all'ordine del giorno. Il Direttore può, in caso di necessità, disporre un diverso ordine di discussione degli argomenti.
5. La trattazione relativa a ciascun argomento all'ordine del giorno è introdotta dal Direttore o da altro componente del Consiglio di Dipartimento individuato dal Direttore.
6. Tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento possono richiedere al Direttore di intervenire nella discussione. Il Direttore assicura il funzionale impiego del tempo, garantendo a tutti i componenti uguale diritto di intervento e fissando, in caso di necessità, la durata massima dei singoli interventi in rapporto al numero dei componenti che hanno chiesto di intervenire. Il Direttore può richiamare gli intervenuti al rispetto dei tempi e dell'attinenza al tema in discussione. In caso di richiamo infruttuoso il Direttore può togliere la parola.
7. I componenti presenti, qualora vogliano lasciare temporaneamente o definitivamente la riunione, hanno l'obbligo di segnalarlo manifestatamente al Direttore e al segretario verbalizzante. Solo in tale ipotesi l'assenza verrà indicata nel verbale della seduta. Ogni componente del Consiglio di Dipartimento può richiedere una verifica del numero legale prima di ogni votazione.
8. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento sono riservate ai componenti dell'Organo. Su proposta del Direttore possono intervenire alla seduta dipendenti dell'Ateneo con funzioni di supporto tecnico-amministrativo o persone esterne all'Organo la cui presenza sia ritenuta funzionale al buon andamento della riunione.

Art. 5 – Deliberazioni

1. Se non diversamente disposto da apposite previsioni normative, le deliberazioni sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
2. Al fine del raggiungimento del quorum funzionale per la validità delle deliberazioni assunte gli astenuti sono conteggiati tra i presenti e non computati tra i voti favorevoli.
3. Qualora un componente assuma più cariche che comportino la partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento, il voto espresso rimane comunque unico.

4. Le votazioni avvengono con modalità palese salvo quando sia disposto diversamente da apposite previsioni normative.
5. In caso di voto segreto il competente ufficio della Direzione generale predispone apposite schede cartacee che vengono distrutte a seguito dell'accertamento dell'esito della votazione a cura del Direttore e del segretario verbalizzante.
6. Nella deliberazione vengono riportati i voti favorevoli, i voti contrari e gli astenuti.
7. Gli esiti delle deliberazioni sono redatti dal competente ufficio della Direzione generale, validati dal Direttore e trasmessi, di norma, a tutti i componenti entro i 7 giorni naturali e consecutivi dalla data della riunione. Gli esiti sono altresì trasmessi a tutto il personale di ruolo, al Nucleo di valutazione, al Presidio della qualità di Ateneo e pubblicati sul sito di Ateneo.

Art. 6 – Verbali

1. Se non diversamente disposto da apposite previsioni normative, in apertura di seduta il Direttore individua il segretario verbalizzante che può essere scelto anche tra soggetti non appartenenti all'Organo.
2. Il segretario verbalizzante redige un verbale che riporta atti e fatti in ordine cronologico, l'indicazione nominativa delle presenze, le deliberazioni adottate e la sintesi della discussione.
3. I componenti che intendano richiedere l'inserimento nel verbale di un proprio intervento devono comunicarlo al Direttore al momento della discussione ed inviare il testo al segretario verbalizzante entro le 24 ore successive alla riunione.
4. Il verbale viene approvato, di norma, nella seduta successiva e sottoscritto dal Direttore e dal segretario verbalizzante.
5. Prima dell'approvazione del verbale ogni componente può richiedere delle modifiche, inviando una comunicazione scritta al competente ufficio della Direzione generale che la trasmette al Direttore.

Art. 7 – Consigli didattici di corso di studio

1. Il Consiglio didattico di corso di studio, istituito per ogni corso di studio attivato, è composto da tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento e titolari di insegnamenti nell'ambito del corso stesso per l'anno accademico in corso.
2. Il Consiglio didattico di corso di studio è presieduto da un Coordinatore eletto tra i professori di prima o seconda fascia da tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Consiglio didattico stesso.
3. Il rappresentante dei docenti a contratto viene eletto dai componenti del Consiglio didattico del corso di studio tra i docenti titolari di insegnamento per l'anno accademico in corso che si rendono disponibili. È nominato con Decreto del Direttore e resta in carica per l'anno accademico di riferimento e può essere rinnovato per due mandati.
4. Il Consiglio didattico di corso di studio esercita esclusivamente funzioni istruttorie in materia didattica.
5. Le riunioni del Consiglio didattico di corso di studio sono convocate dal Coordinatore del corso di studio, che provvede altresì alla trasmissione del verbale delle sedute al Consiglio di Dipartimento e alla Giunta di Dipartimento per le rispettive competenze.
6. Alle riunioni del Consiglio didattico di corso di studio possono partecipare, su invito del Coordinatore, il rappresentante dei docenti a contratto, i docenti a contratto, il rappresentante degli studenti e ulteriori soggetti la cui presenza sia ritenuta funzionale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. È istituita una Commissione didattica consultiva paritetica docenti–studenti, composta da un docente per ogni corso di studio attivo, nominato dal Consiglio del Dipartimento, e dal rappresentante degli studenti di ogni corso di studio attivo.
2. La Commissione paritetica svolge i compiti previsti dalla normativa e dal sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

Art. 9 – Commissioni e delegati

1. Il Consiglio di Dipartimento può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni alle quali affidare compiti istruttori o a cui delegare l'esercizio di specifiche competenze.
2. Il Consiglio di Dipartimento, con apposita deliberazione, può delegare professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, con il loro consenso, ad esercitare specifiche competenze in materia di approvazione dei piani di studio individuali, organizzazione delle attività didattiche e altre questioni puntualmente definite.

Art. 10 – Giunta di Dipartimento

1. Le disposizioni relative al funzionamento del Consiglio di Dipartimento di cui agli articoli da 2 a 6 del presente regolamento si estendono alla Giunta di Dipartimento.

Art. 11 – Sezioni

1. Il Consiglio di Dipartimento, per esigenze di coordinamento della propria attività scientifica, per promuovere sinergie e convenzioni per la ricerca, può articolarsi in sezioni, senza che questo costituisca un aggravio di personale e di spesa.
2. Le sezioni sono istituite sulla base di linee generali di ricerca con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento, e su proposta di almeno tre fra professori di prima o seconda fascia o ricercatori, anche a tempo determinato, in ruolo; in essa possono confluire altre figure afferenti al Dipartimento e aderenti al programma di ricerca.
3. La sezione è coordinata da un Referente liberamente scelto tra i membri della sezione stessa. L'afferenza può avvenire ad una sola sezione ed è scelta individualmente, con dichiarazione scritta di adesione e con approvazione da parte del Referente, sentiti i membri della sezione. Analogamente la rinuncia di afferenza deve essere comunicata con dichiarazione scritta al Referente della sezione.
4. Le Sezioni rimangono attive con l'adesione di almeno tre fra professori di prima o seconda fascia o ricercatori, anche a tempo determinato, in ruolo.
5. I Referenti di ciascuna sezione si riuniscono in una commissione di ricerca, presieduta dal Direttore di Dipartimento o da altro docente appositamente delegato, a cui il Consiglio di Dipartimento può delegare funzioni istruttorie inerenti la ricerca.
6. Le Sezioni possono proporre al Consiglio di Dipartimento l'attivazione di progetti di ricerca, di laboratori, di convenzioni o di rapporti scientifici con altri Enti, di assegni, borse o dottorati di ricerca, per la cui realizzazione il Consiglio di Dipartimento stesso attribuisce competenze e individua i ruoli e responsabilità all'interno della sezione proponente.